Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico

n. ord. 76

Servizio Attività Economiche e di Servizio - Sportello Unico per le

2019 00692/016

Attività Produttive - Pianificazione Commerciale

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 LUGLIO 2019

(proposta dalla G.C. 26 febbraio 2019)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	FORNARI Antonio	MENSIO Federico
AMORE Monica	GIACOSA Chiara	MONTALBANO Deborah
ARTESIO Eleonora	GIOVARA Massimo	NAPOLI Osvaldo
AZZARÀ Barbara	GOSETTO Fabio	PAOLI Maura
BUCCOLO Giovanna	GRIPPO Maria Grazia	POLLICINO Marina
CANALIS Monica	IARIA Antonino	RICCA Fabrizio
CARRETTA Domenico	IMBESI Serena	RUSSI Andrea
CARRETTO Damiano	LAVOLTA Enzo	SGANGA Valentina
CHESSA Marco	LO RUSSO Stefano	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	LUBATTI Claudio	TISI Elide
FASSINO Piero	MAGLIANO Silvio	TRESSO Francesco
FERRERO Viviana	MALANCA Roberto	VERSACI Fabio
FOGLIETTA Chiara		

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 39 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: DI MARTINO Antonietta - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto.

Risultano assenti i Consiglieri: MORANO Alberto - ROSSO Roberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO dr. Mario.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Sacco, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 maggio 2017 (mecc. 2017 00815/016) sono state approvate le modifiche apportate al Regolamento Comunale n. 329 per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici.

Il Documento Tecnico del suddetto Regolamento contiene sia le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi, sia i criteri di programmazione per l'insediamento e/o trasferimento e/o ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2018 (mecc. 2018 03206/016) è stato approvato lo schema di convenzione per l'adesione al servizio di gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it. La convenzione è stata sottoscritta il primo ottobre 2018 dalla Sindaca e dal Presidente della sede provinciale della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ente a cui il legislatore ha affidato il compito di realizzare i servizi di front office e di supportare la gestione del procedimento telematico per conto dei comuni. Sulla base delle indicazioni programmatiche manifestate in tale sede, nonché delle valutazioni di carattere amministrativo, relative ai tempi e alle azioni necessarie ad adeguare le dotazioni hardware e software degli uffici, formare il personale coinvolto e fornire la necessaria (nonché preventiva e completa) informazione all'utenza del servizio, si ritiene di poter dare avvio nel primo trimestre del 2019 alla nuova gestione in via telematica del S.U.A.P. per tutte le pratiche in materia di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande.

Occorre pertanto procedere ad un'opera di avvicinamento dell'impianto normativo in vigore alle caratteristiche dello strumento che il sistema camerale ci metterà a disposizione, che si realizzi attraverso l'affinamento dei modelli già presenti nel portale www.impresainungiorno.gov.it in direzione della massima conformità alle esigenze degli uffici e attraverso la modifica alla disciplina di istituti e procedure, non previsti da norme di rango primario, ampiamente superati nella pratica della maggioranza dei comuni che hanno aderito al S.U.A.P. telematico.

Nello specifico si rende necessario modificare gli articoli 15 e 16 del Regolamento che disciplinano il subingresso, eliminando la reintestazione come fattispecie peculiare di subingresso, da presentarsi obbligatoriamente al termine del rapporto contrattuale di gestione o in caso di risoluzione del contratto di compravendita. Il relativo procedimento infatti non è stato contemplato dall'opera di riordino della materia attuata con il D.Lgs. n. 222/2016, neanche come sottoprocedimento del subingresso, tanto da essere escluso tra quelli attivabili nel portale www.impresainungiorno.gov.it. Il Comune di Torino ha già eliminato l'obbligo di reintestazione nei casi di gerenza di attività commerciali su area privata.

All'articolo 15 - Subingresso si propone di eliminare i commi 13, 14 e 15. Tale modifica ha carattere meramente tecnico e risponde alla necessità di accorpare la disciplina

dell'affidamento di reparto alla disciplina dell'affitto d'azienda, ritenute maggiormente affini.

Si propone di sostituire l'articolo 16 - Reintestazione dell'autorizzazione - con l'articolo 16 - Subingresso per affitto d'azienda/affidamento di reparto. L'articolo nella nuova versione intende disciplinare le peculiarità normative e procedurali che differenziano il subingresso per gerenza da quello per compravendita, disciplinato all'articolo 15.

Le disposizioni del Documento Tecnico del Regolamento che disciplinano la monetizzazione del fabbisogno di parcheggi sono state in massima parte confermate. Si ritiene infatti che le esternalità negative che l'insediamento dell'attività genera sul territorio (ad esempio: l'incremento del traffico veicolare) e che si intende temperare con la determinazione del fabbisogno parcheggi, si manifestano nel tempo e quindi durante lo svolgimento dell'attività; per tale motivo non appare congruo riscuotere l'intero importo della monetizzazione nel momento in cui l'attività viene insediata, atteso che l'obbligazione giuridica che ne scaturisce è un'obbligazione di durata.

Le modifiche che si intende proporre riguardano esclusivamente aspetti tecnici, che non incidono sui principi generali che regolano la materia: chiarire le modalità di calcolo applicate nella determinazione del fabbisogno parcheggi negli ampliamenti, semplificare e razionalizzare le procedure inerenti la definizione del piano di pagamento della monetizzazione.

Nello specifico al Punto 4 - Ampliamento della superficie di somministrazione - si propone di descrivere con maggior dettaglio il procedimento di calcolo che gli uffici adottano nel determinare il fabbisogno parcheggi in caso di ampliamento della superficie di somministrazione in attività autorizzate con il regime giuridico previgente alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13269.

Sempre al Punto 4 si propone di eliminare il comma 4, il cui contenuto sarà oggetto del successivo punto 4.1.

Si propone di introdurre il Punto 4.1 - Ampliamento della superficie di somministrazione in precario edilizio che contenga la disciplina unitaria e distinta degli ampliamenti realizzati mediante l'allestimento di strutture autorizzate in precario edilizio (dehors, padiglioni). La modifica si rende necessaria per semplificare l'attuale procedura di presentazione della pratica, ritenuta alquanto gravosa dagli uffici coinvolti e dall'utenza, nonché per coordinare la norma con la nuova disciplina delle strutture di ristoro all'aperto annesse ad esercizi pubblici, condivisa con le associazioni di categoria e in corso di approvazione. In tal senso la maggiore novità consiste nel prevedere che, per i padiglioni di tipologia P1, l'importo dell'eventuale monetizzazione del fabbisogno parcheggi benefici di una riduzione del 40%. In tal caso, anche la superficie in ampliamento - che andrà ad incrementare la superficie di somministrazione totale dell'esercizio sarà ridotta nella medesima misura.

Al Punto 6.1 - Procedure sulla monetizzazione - si propone di modificare il comma 2, sostituendo l'attuale condizione per accedere alla rateizzazione della monetizzazione costituita dall'importo minimo dovuto (Euro 1.000,00) con l'ammontare minimo della singola rata (Euro 100,00) quale parametro per la definizione del piano rateale, anche in termini di durata. Pertanto,

salvo diversa indicazione del richiedente, qualora il piano di pagamento definito sulla base dei periodi di ammortamento previsti dal Regolamento (5/7 anni) determini una rata inferiore ad Euro 100,00 si procederà alla rimodulazione della durata del piano fino a raggiungere l'importo della rata minima. Si tratta di una modifica a valenza meramente tecnica, che si propone l'obiettivo di semplificare l'attività di contabilizzazione dei pagamenti, senza costituire un rilevante aggravio per i contribuenti.

Sempre al Punto 6.1 si propone di eliminare i commi 3 e 4 che disciplinano i casi in cui l'importo rateizzato della monetizzazione superi il valore di Euro 35.000,00. Attualmente si richiede di presentare idonea garanzia fideiussoria o il versamento della quota eccedente suddetto importo contestualmente al pagamento della prima rata. Come già evidenziato, il versamento degli importi dovuti a titolo di monetizzazione del fabbisogno parcheggi si deve intendere quale corrispettivo di un'obbligazione di durata, in cui il quantum non è certo, poiché soggetto alle circostanze previste dai commi 10 - 12 del medesimo punto. Si ritiene, pertanto, che la richiesta di presentare fideiussione bancaria o polizza fideiussoria per l'importo totale dovuto a titolo di monetizzazione costituisca un aggravio assai rilevante per l'esercente - la cui opportunità non può prescindere dalle considerazioni appena effettuate - in termini di reperimento del prestatore e di costi, oltre ad allungare in modo considerevole i tempi di conclusione del procedimento. Inoltre occorre valutare che anche l'Agenzia delle Entrate ha sensibilmente limitato i casi in cui richiede tale forma di garanzia, abbinando al parametro dell'importo dovuto quello del concreto rischio di insolvenza, mentre il Regolamento delle Entrate Tributarie (n. 267) prevede la necessità della garanzia fideiussoria solo in presenza di un debito certo, per contribuenti in situazione di obiettiva difficoltà economica ed importi superiori ad Euro 50.000,00.

Al comma 8 del medesimo punto, in presenza di piani di pagamento con rate mensili, si propone di richiedere alla prima scadenza il versamento di un importo pari a tre rate. La modifica consente di commisurare la quota dell'importo dovuto per la monetizzazione del fabbisogno parcheggi al periodo di effettiva apertura dell'esercizio.

Ancora al Punto 6.1 si propone di aggiungere il comma 13 con cui si prevede che nei casi di riduzione della superficie di somministrazione che comporti il passaggio al regime di esclusione dalla corresponsione del fabbisogno parcheggi o di cessazione dell'attività, presentate dopo la notifica del piano di pagamento ma prima della scadenza della prima rata, risulti comunque dovuto il corrispettivo di due rate calcolate su base mensile. Tale modifica risponde a criteri di equità e parità di trattamento, poiché afferma il principio in base al quale l'esercente che abbia svolto attività di somministrazione in un locale con caratteristiche tali da comportare un determinato fabbisogno parcheggi, per i mesi in cui ne ha usufruito, risulta comunque tenuto alla corresponsione della relativa quota di monetizzazione.

Al Punto 6.2 - Casi di riduzione degli importi per la monetizzazione, si propone di sostituire il comma 2, eliminando la necessità di comprovare il rispetto delle condizioni previste dal comma 1, mediante asseverazione tecnica e documentazione fotografica. Per le motivazioni si rimanda a quanto descritto con riferimento alla sostituzione del Punto 13.

Al Punto 7 - Superficie di somministrazione - si propone di riformulare il comma 3, aggiungendo le seguenti aree tra quelle da escludere nella determinazione della superficie di somministrazione: l'area ludico-ricreativa riservata ai bambini e l'area di preparazione. Si tratta in entrambi i casi di prassi consolidate in sede istruttoria a cui si è ritenuto di dare un riconoscimento normativo.

Al Punto 10 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione e reintestazione dell'autorizzazione, si propone di eliminare nel titolo (che diventa "Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione") il riferimento alla reintestazione e di modificare il comma 1 che attualmente disciplina il subingresso degli esercizi in cui è in corso un piano rateale di pagamento dell'importo dovuto per la monetizzazione dei parcheggi, con il rinvio ad un successivo provvedimento dirigenziale che ne definirà i contenuti.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 giugno 2018 (mecc. 2018 01485/017), esecutiva dal 2 luglio 2018, acquisiti i pareri delle Circoscrizioni, è stato approvato l'inserimento, nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana, di una nuova norma, l'articolo 44-ter, rubricato "Tutela del riposo, della salute e della vivibilità urbana in determinate aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone". Con tale nuova disposizione è data facoltà alla Giunta Comunale, con propria deliberazione, assunta anche su proposta della Circoscrizione interessata o su segnalazione degli organi di Polizia, di individuare alcune aree del territorio cittadino in cui siano emerse criticità relative alla vivibilità cittadina in relazione ad afflussi particolarmente rilevanti di persone, tali da rendere opportuna in dette zone l'operatività delle prescrizioni restrittive di orario e di modalità nella vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche descritte nel nuovo articolo 44-ter Regolamento di Polizia Urbana.

Con deliberazione della Giunta Comunale approvata in data 9 ottobre 2018 (mecc. 2018 04343/016), è stata deliberata l'applicazione del nuovo articolo 44-ter Regolamento di Polizia Urbana, per il periodo dal 15 aprile al 30 novembre di ogni anno, alle seguenti aree, interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, in relazione a singoli ambiti in cui sono emerse criticità relative alla vivibilità cittadina, e precisamente:

- zona ricomprendente via Giolitti ambo lati, via delle Rosine ambo lati, via Po ambo lati, piazza Vittorio Veneto, via Giulia di Barolo ambo lati, via Verdi ambo lati, via Roero di Cortanze ambo i lati, corso San Maurizio (allegato planimetrico allegato 2);
- zona ricomprendente corso Regina Margherita, via Napione ambo i lati, corso San Maurizio (allegato planimetrico allegato 3);
- zona ricomprendente corso Regio Parco, corso Verona, lungo Dora Firenze (allegato planimetrico allegato 4);
- zona ricomprendente corso Dante ambo i lati, via Nizza, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo D'Azeglio (allegato planimetrico allegato 5).

Al Punto 12 - Programmazione degli insediamenti negli ambiti urbani caratterizzati da problematiche collegate al traffico, inquinamento acustico, fruibilità degli spazi e vivibilità del

territorio si propone di modificare il comma 1, estendendo agli ambiti individuati nella deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 04343/016) le prescrizioni previste dai commi 2 - 5 che regolano l'insediamento di esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

Al fine di tutelare le posizioni giuridiche degli operatori economici, in funzione del legittimo affidamento rispetto al quadro normativo previgente, da estendere anche agli adempimenti propedeutici all'attivazione dei procedimenti disciplinati dal Regolamento in oggetto, si ritiene di non subordinare alle limitazioni previste dal Punto 12 nella stesura proposta, le segnalazioni certificate di inizio attività di apertura, trasferimento, ampliamento e riduzione:

- la cui istruttoria non sia conclusa entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- qualora il segnalante abbia attivato una procedura edilizia relativa a locali da destinare all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- qualora il segnalante abbia stipulato un contratto di affitto/locazione relativo a locali da destinare all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, registrato entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Di contro, al fine di evitare utilizzi impropri del presente provvedimento (in quanto contrari agli obiettivi che ne hanno originato la proposta), si specifica quanto segue:

- il requisito previsto dal comma 1 del Punto 12 superficie di somministrazione non inferiore a 50 metri quadrati il cui possesso consente l'apertura ed il trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande negli ambiti urbani individuati, non può essere raggiunto sommando alla superficie interna del locale la porzione di suolo, variamente delimitata coperta o scoperta posta all'esterno e appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori, funzionalmente connessa all'esercizio stesso (cosiddetti dehors o padiglioni);
- il beneficio previsto al comma 4 diretto a favorire la delocalizzazione si applica esclusivamente agli esercizi già insediati in tali ambiti urbani prima della data di presentazione alla Giunta Comunale del presente provvedimento (26 febbraio 2019).

Con determinazione dirigenziale del 22 marzo 2018 (mecc. 2018 41393/016) sono state approvate disposizioni operative ed organizzative finalizzate alla semplificazione e razionalizzazione della documentazione da allegare alle istanze relative all'attività di somministrazione alimenti e bevande. In particolare, secondo il dettato del D.Lgs. n. 126 del 2016, si è provveduto ad eliminare gli allegati non previsti dalla modulistica unificata e standardizzata prevista dallo stesso Decreto, già approvata dalla Regione Piemonte, a seguito dell'adozione con Decreto del Ministero competente, sentita la Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Enti Locali. Nella determinazione citata si individua la necessità di adeguare le norme regolamentari (e del documento tecnico allegato) ai principi previsti dalla Legge n. 124 del 2015 (Legge Madia), di cui il Decreto in argomento detta le disposizione attuative.

Si propone di sostituire il Punto 13 - Asseverazione da parte del professionista e valutazione tecnica delle segnalazioni certificate di inizio attività - con il Punto 13 - Valutazioni tecniche relative all'insediamento di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande. La norma nella nuova formulazione si limita a descrivere gli adempimenti in capo all'esercente, relativi al rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, di superamento delle barriere architettoniche e di viabilità urbana. Con riguardo alla precedente formulazione è stato eliminato l'obbligo di allegare alle istanze (relative all'attività di somministrazione alimenti e bevande) documenti non previsti dalla modulistica unificata e standardizzata regionale/ministeriale, nello specifico: la dichiarazione asseverata di conformità tecnica a firma di un tecnico abilitato e l'eventuale domanda di deroga parziale per l'accesso condizionato da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Per una migliore comprensione viene allegato il testo dell'attuale Regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) il testo di cui si propone l'approvazione con evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta di deliberazione è stata trasmessa alle Circoscrizioni per l'espressione del parere di competenza.

Ha espresso parere favorevole entro i termini previsti la Circoscrizione 7 (all. 7 - n.).

Hanno espresso parere sfavorevole entro i termini previsti le Circoscrizioni 1, 3, 4, 5 e 6 (all. 8, 9, 10, 11, 12 - nn.).

Non hanno espresso il parere le Circoscrizioni 2 e 8. Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, l'allegato testo modificato del Regolamento per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande degli esercizi pubblici come riportate negli

- allegati 1 bis (riportante il raffronto tra il testo vigente e quello modificato) (all. 1 bis n.) e gli allegati planimetrici da 2 a 5 (contenenti le planimetrie degli ambiti soggetti a limitazione) (all. 2, 3, 4, 5 nn.);
- 2) il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 6 n.);
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL LAVORO, COMMERCIO, SPORTELLO IMPRESE, PROMOZIONE EVENTI CITTADINI E TURISMO, ECONOMATO, AVVOCATURA F.to Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ
ECONOMICHE E DI SERVIZIO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE PIANIFICAZIONE
COMMERCIALE
F.to Vitrotti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO

La Dirigente Delegata

F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Fassino Piero, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 24

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Fassino Piero, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 24

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino,

Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 bis - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4 - allegato 5 - allegato 6 - allegato 7 - allegato 8 - allegato 9 - allegato 10 - allegato 11 - allegato 12.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO Roux IL PRESIDENTE Sicari